



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione fallimentare

RG 6/2022 Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12

Il giudice

letta la domanda presentata da Vanessa Cochi, nata a Roma (RM) il 18/03/1974, C.F. CCHVSS74C58H501P, residente in Roma (RM) Via Algajola n. 22, in data 12.4.2022, per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14 ter L. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore,

rilevato

- che la domanda di liquidazione è stata proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con la relativa documentazione;
- che è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi dalla quale si evince:
- che la ricorrente si trova in una situazione di sovra indebitamente ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/212, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- che la stessa non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/212; ;
- che la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto dei cui all'art 14 terdecies l.3/2012;
- che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previsti dall'art 7 comma 2 della l. 3/2012;
- che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.



- che l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, implicitamente ammettendo che, per la restante parte, essi possano concorrere nel patrimonio della liquidazione;
- che nel patrimonio da liquidare rientrano anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura ex art. 14-undecies L. n. 3/2012;
- che appare ragionevole il termine di 4 anni per la durata della procedura, tenuto conto che la durata almeno quadriennale è prevista dallo stesso legislatore ex art. 14-quinquies, comma 4, L. n. 3/2012,

Pqm

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Vanessa Cochi, C.F. CCHVSS74C58H501P, ex 14 ter L. 3/2012.

Nomina liquidatore Avv. Miriam Scimemi;

dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale;

non dispone, allo stato, il rilascio dell' autovettura intestata alla ricorrente, in quanto indispensabile alla richiedente ed alla sua famiglia per le esigenze della stessa e per raggiungere il luogo di lavoro;

fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 14.586,00 annui e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione e relazioni ogni sei mesi il Giudice designato per la trattazione del procedimento sulla attività svolta.



Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Roma 03/05/2022

Il Gd

Dott. Angela Coluccio

